



## COMMISSIONE CONSILIARE I

Affari Generali e Istituzionali,  
Bilancio e Programmazione, Personale,  
Politiche di partecipazione, Sicurezza Urbana e Legalità

### **Verbale redatto ai sensi dell'art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio Comunale**

**Seduta 23 settembre 2024**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **23** del mese di **settembre**, alle ore **17.00**, si è riunita la Commissione Consiliare I per trattare il seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

*“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.”.*

Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri:

|   | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |
|---|-----------------|----------------|
| MANTERO Carlo                           | X               |                |
| ANZALDO Fulvio                          | X               |                |
| AVOGADRO Loredana                       | X               |                |
| LEGNANI Stefano                         | X               |                |
| NEGRETTI Elena                          |                 | X              |
| NESSI Vittorio                          |                 | X              |
| NOSEDA Aldo                             | X               |                |
| VERONELLI Camilla – sost. CASATI Emilio | X               |                |

Presenti all'inizio: Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Nosedo, Casati- n. 6.

Partecipa alla seduta l'Assessore con delega agli Affari Legali Avv. Alberto Fontana.  
Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Stefania Barbato.

**Il Presidente Mantero**, riconosciuta la legalità dell'adunanza, alle ore 17.05 apre i lavori della Commissione e passa la parola all' **Ass. Fontana** per illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

**L'Ass. Fontana** spiega che le prime tre sentenze (definite “gemelle”) riguardano l'avviso pubblico con il quale il Comune di Como ha assegnato ai soggetti interessati un termine di novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al fine di comunicare le proprie volontà in ordine all'eventuale rinnovo delle concessioni, oppure agli atti di disposizione delle ceneri e dei resti contenuti nelle tombe. Tre concessionari hanno chiesto al Comune di non considerare scaduta la propria concessione senza prevedere alcun onere di rinnovo. L'Ufficio Cimiteri non ha risposto a questa istanza ritenendo esaustiva la comunicazione pubblicata; il TAR, invece, ha accolto il ricorso ritenendo che l'Ente era obbligato a rispondere entro novanta giorni. Conseguentemente ha condannato l'Ente a rimborsare il contributo unificato nella misura di € 300,00 per ognuno dei ricorsi presentati. Con la quarta sentenza il ricorrente davanti alla Corte d'Appello di Milano ha ottenuto la

disapplicazione, l'accertamento e la conseguente dichiarazione della nullità assoluta e/o della illegittimità del decreto di acquisizione di un'area.

In questo caso, spiega **l'Ass. Fontana**, c'era stata una pronuncia precedente del TAR che prevedeva che il Comune doveva decidere se acquisire l'area o restituirla. Il Comune ha deciso di acquisirla con provvedimento del Dirigente del Settore ma in realtà avrebbe dovuto pronunciarsi il Consiglio comunale. Con decreto la Corte d'Appello ha liquidato al C.T.U. l'importo di € 5.237,22 per onorario ed € 268,00 per le spese, ponendo l'esborso, così liquidato, provvisoriamente a carico solidale delle parti. Con ordinanza la Corte d'Appello di Milano ha posto le spese di CTU liquidate a carico di ciascuna delle parti per la metà. Il CTU ha trasmesso al Comune la nota proforma per € 3.139,29.

A tal proposito **il Cons. Legnani** chiede conferma che con la controparte in oggetto ci siano pendenti diversi contenziosi.

**L'Ass. Fontana** conferma, precisando che in altre fattispecie si trattava della pronuncia del Tar, in questo caso invece la Corte d'Appello ha nominato un CTU per la perizia, dichiarandosi successivamente incompetente a decidere.

Infine **l'Ass. Fontana** procede con la trattazione dell'ultima sentenza. Trattasi di un ricorso al TAR da parte di un esercizio commerciale per il mancato rilascio di una concessione per l'occupazione di suolo pubblico ove posizionare tavolini e sedie. Il Settore SUAP aveva avviato il relativo procedimento nell'ambito del quale aveva acquisito il parere negativo della Polizia Locale. La ricorrente ha quindi presentato successivamente una nuova istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico per la medesima area ma con un progetto parzialmente diverso. In seguito ad un nuovo parere negativo della Polizia Locale, la richiedente è stata messa al corrente circa le ragioni del diniego a seguito di colloquio richiesto con il Dirigente. Erroneamente il provvedimento veniva inserito nella prima pratica, da qui il ricorso al Tar per mancata chiusura del procedimento. Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso condannando il Comune di Como alla rifusione, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, per un importo pari a complessivi € 2.488,68.

**Il Presidente Mantero** ringrazia l'Ass. Fontana e, constatato che non ci sono richieste di chiarimento né dichiarazioni di voto, apre la votazione in forma palese per alzata di mano. L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 6 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Nosedà, Casati);

Votanti n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Nosedà, Casati);

Favorevoli n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Nosedà, Casati);

Astenuti n. 1 (Legnani)

Contrari n. 0

**Il Presidente** dichiara conclusa la seduta alle ore 17.16.

Como, 23 settembre 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA

Dott.ssa Stefania Barbato

(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como  
art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

IL PRESIDENTE

Cons. Carlo Mantero

(firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)